



Bruxelles, 7 giugno 2023
(OR. en)

10027/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0401(APP)**

**SOC 415
ANTIDISCRIM 117
GENDER 119
JAI 758
FREMP 167**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9539/23
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE <i>- Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

Il 7 dicembre 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE.

Ai sensi della legislazione dell'UE sulla parità, tutti gli Stati membri sono tenuti a designare "organismi per la parità" per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (direttiva 2000/43/CE) nonché sul sesso (direttiva 2004/113/CE). Gli organismi per la parità forniscono assistenza alle vittime di discriminazione, svolgono indagini indipendenti, pubblicano relazioni e formulano raccomandazioni su questioni connesse alla discriminazione. Attualmente il mandato e le competenze degli organismi per la parità variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. La direttiva proposta mira a rafforzarne il ruolo e l'indipendenza, a stabilire norme minime per il loro funzionamento e ad estendere il loro mandato alle questioni trattate dalle direttive 79/7/CEE e 2000/78/CE, che attualmente non conferiscono poteri agli organismi per la parità.

La proposta si basa sull'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'UE la competenza per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La direttiva proposta sarà negoziata secondo la procedura legislativa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, TFUE, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La proposta è stata adottata dalla Commissione insieme a un'altra proposta sulle norme riguardanti gli organismi per la parità, che riguarda due altre direttive sulla parità ed è basata sull'articolo 157 TFUE (procedura legislativa ordinaria)¹.

I parlamenti nazionali di IT e PT e una delle due camere del parlamento di CZ (Senato) hanno presentato pareri sulla proposta della Commissione. Anche il parlamento di LT ha presentato una risoluzione sulla proposta².

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 22 marzo 2023³.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 2 febbraio 2023⁴.

EE ha mantenuto una riserva di esame parlamentare.

¹ Cfr. doc. ST 10038/23.

² La Commissione non ha richiesto alcun riesame della proposta.

³ Doc. ST 8910/23.

⁴ Doc. ST 6296/23.

II. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AL CONSIGLIO

Nel corso dell'esame della proposta da parte del gruppo "Questioni sociali"⁵, la presidenza ha ampiamente riveduto il testo al fine di risolvere le preoccupazioni espresse dalle delegazioni. Molte delle modifiche introdotte mirano a tener conto della varietà e delle peculiarità dei sistemi nazionali in vigore, dato che tutti gli Stati membri hanno già istituito organismi per la parità nel contesto dei rispettivi quadri giuridici e amministrativi.

Di seguito si illustrano alcune delle principali modifiche.

1. È stato chiarito il concetto di indipendenza degli organismi per la parità di cui all'articolo 3, in particolare per quanto riguarda la loro struttura organizzativa e interna e l'esercizio delle loro varie competenze.
2. Sono state inoltre apportate modifiche all'articolo 4 per garantire che gli organismi per la parità dispongano di risorse adeguate, consentendo nel contempo una flessibilità sufficiente per adattarsi ai diversi contesti e sistemi nazionali in vigore.
3. Per maggiore chiarezza, la presidenza ha suddiviso l'articolo 8 in due articoli, uno dedicato alle "Indagini" (articolo 8) e l'altro a "Pareri e decisioni" (articolo 8 bis).
4. Le scelte a disposizione degli Stati membri per conferire agli organismi per la parità i poteri di agire in giudizio di cui all'articolo 9 sono state rivedute per tener conto delle notevoli differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

⁵ Le riunioni si sono tenute il 10 e 20 gennaio, il 7 febbraio, il 2 marzo, il 20 e 21 marzo, il 18 e 19 aprile e il 15 e 25 maggio 2023.

5. Per quanto riguarda i meccanismi di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 16, il testo attuale chiarisce che gli indicatori devono essere stabiliti mediante un atto di esecuzione da adottare secondo la procedura d'esame. Inoltre, il testo riveduto prevede un termine (*24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva*) entro il quale la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione e chiarisce che gli indicatori riguarderanno "il funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della direttiva" e non gli effetti pratici della direttiva in quanto tale.
6. Il termine per il recepimento è stato portato a 36 mesi rispetto ai 18 della proposta della Commissione.

III. PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Il 31 maggio la presidenza ha presentato al Coreper un testo di compromesso⁶ al fine di raggiungere un orientamento generale nella sessione del Consiglio EPSCO del 12 giugno 2023. Un'amplessima maggioranza di delegazioni ha sostenuto il testo della presidenza. Una delegazione ha chiesto di modificare le disposizioni in materia di monitoraggio e relazione (considerando 44 e articolo 16), mentre un'altra delegazione ha espresso le rimanenti preoccupazioni e ha formulato una riserva d'esame.

Al fine di garantire un mandato forte e il sostegno più ampio possibile da parte delle delegazioni, la presidenza ha elaborato una nuova proposta di compromesso, che è stata presentata al Coreper il 7 giugno 2023⁷. La presidenza ha riformulato l'articolo 8 relativo ai poteri di indagine da attribuire agli organismi per la parità e ha introdotto all'articolo 16 una nuova frase su monitoraggio e relazione, in cui si afferma che gli indicatori sul funzionamento degli organismi per le pari opportunità non devono essere finalizzati alla classificazione o alla formulazione di raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri.

Quasi tutte le delegazioni sono state in grado di sostenere il nuovo testo di compromesso e nessuna delegazione vi si è opposta.

⁶ Doc. ST 9442/23.

⁷ Doc. ST 9539/23.

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio EPSCO a raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica la direttiva 2000/43/CE e la direttiva 2004/113/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁸,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati¹¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) I trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla parità e il diritto alla non discriminazione quali valori essenziali dell'Unione¹², e l'Unione ha già adottato varie direttive sul divieto di discriminazione.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che, fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- (3) Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità, per migliorarne l'efficacia, garantirne l'indipendenza e rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE¹³, 2000/43/CE¹⁴, 2000/78/CE¹⁵ e 2004/113/CE del Consiglio¹⁶.
- (4) La direttiva 79/7/CEE vieta le discriminazioni fondate sul sesso in materia di sicurezza sociale.
- (5) La direttiva 2000/43/CE vieta le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
- (6) La direttiva 2000/78/CE vieta le discriminazioni in materia di occupazione, impiego e formazione professionale, fondate su religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

¹² Articoli 2 e 3 del trattato dell'Unione europea ("TUE"), articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), e articoli 21, 23 e 26 della Carta.

¹³ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).

¹⁴ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁵ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

¹⁶ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

- (7) La direttiva 2004/113/CE vieta le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
- (8) Le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive (di seguito "organismi per la parità"). Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché gli organismi per la parità dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni.
- (9) Le direttive 2006/54/CE¹⁷ e 2010/41/UE¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono inoltre la designazione di organismi per la parità per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso.
- (10) Tutti gli Stati membri hanno istituito organismi per la parità ai sensi delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. È stato introdotto un sistema diversificato di organismi per la parità da cui sono emerse nuove pratiche. Molti organismi per la parità devono però affrontare sfide che riguardano in particolare le risorse, l'indipendenza e i poteri necessari per adempiere i propri compiti.

¹⁷ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁸ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

- (11) Le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. In conseguenza si riscontrano differenze significative tra gli organismi per la parità istituiti negli Stati membri in termini di mandato, competenze, risorse, struttura e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro.
- (12) Benché le direttive 79/7/CEE e 2000/78/CE non impongano agli Stati membri di designare organismi per la parità incaricati di trattare le questioni che rientrano nel loro ambito di applicazione, questi organismi sono competenti per tali questioni in gran parte degli Stati membri ove il diritto nazionale lo preveda. Non è però così in tutti gli Stati membri, e ne derivano livelli diversi di protezione contro la discriminazione all'interno dell'Unione in merito alle questioni trattate dalle suddette direttive.
- (13) Per consentire agli organismi per la parità di contribuire efficacemente all'applicazione delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE attraverso la promozione della parità di trattamento, la prevenzione delle discriminazioni e la fornitura di assistenza a tutti i singoli e i gruppi che subiscono discriminazioni nell'accesso alla giustizia all'interno dell'Unione, è necessario adottare norme minime per il funzionamento di questi organismi ed estenderne il mandato alle questioni trattate dalle direttive 79/7/CEE e 2000/78/CE. Le nuove norme tengono conto della raccomandazione 2018/951 della Commissione¹⁹, traendo spunto da alcune delle sue disposizioni e dall'approccio ivi raccomandato. Le nuove norme si ispirano altresì ad altri strumenti pertinenti, come la raccomandazione di politica generale n. 2²⁰ sugli organismi per la promozione dell'uguaglianza, adottata dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e i principi di Parigi²¹ adottati dalle Nazioni Unite e applicabili alle istituzioni nazionali per i diritti umani.

¹⁹ Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28).

²⁰ Raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI (riveduta) "Organismi per la promozione dell'uguaglianza incaricati di combattere il razzismo e l'intolleranza a livello nazionale", adottata il 13 giugno 1997 e riveduta il 7 dicembre 2017.

²¹ Principles relating to the Status of National Institutions, adottati dall'Assemblea generale con risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993.

- [(14) Le stesse norme minime per il funzionamento degli organismi per la parità per quanto riguarda le questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE sono previste dalla direttiva (UE) .../... *[sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2010/41/UE²²]*.
- (15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Le norme dovrebbero riguardare soltanto il funzionamento degli organismi per la parità senza estendersi all'ambito di applicazione materiale o personale di tali direttive.
- (16) Quando promuovono la parità di trattamento, prevengono la discriminazione e raccolgono dati sulla stessa e assistono le vittime di discriminazione, gli organismi per la parità dovrebbero prestare particolare attenzione alle discriminazioni fondate su diversi dei motivi contemplati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.
- (16 bis) (nuovo) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di esercitare le competenze stabilite nella presente direttiva. Gli Stati membri possono suddividere le competenze tra diversi organismi per la parità, ad esempio affidando a un organismo la prevenzione delle discriminazioni, la promozione della parità di trattamento e l'assistenza alle vittime e a un altro funzioni decisionali. La presente direttiva non pregiudica le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione, come anche delle parti sociali.

²² COM(2022) 688.

- (17) Gli organismi per la parità possono assolvere in maniera efficace la propria funzione soltanto se sono in grado di agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adottare una serie di misure che contribuiscano all'indipendenza degli organismi per la parità. Gli organismi per la parità che esercitano le competenze di cui alla presente direttiva possono far parte di un ministero o di un altro ente organizzativo, a condizione che sia garantita la loro indipendenza. Nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli organismi per la parità dovrebbero mantenere la loro indipendenza rispetto alle influenze esterne, dirette o indirette, astenendosi dal sollecitare o accettare istruzioni da chiunque. Gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di gestire autonomamente le proprie risorse finanziarie e di altro tipo, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, e dovrebbero essere in grado di fissare le loro priorità nell'ambito del quadro giuridico vigente. I membri del personale che detengano un incarico decisionale o direttivo, permanente o temporaneo, quali il capo o il vice capo dell'organismo per la parità e, se del caso, i membri del consiglio direttivo, dovrebbero essere indipendenti, qualificati per l'incarico ricoperto e selezionati attraverso un processo trasparente. La trasparenza in questo processo può essere garantita, ad esempio, pubblicando gli avvisi di posto vacante.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la struttura interna degli organismi per la parità, come l'organizzazione e le procedure interne, consenta l'esercizio indipendente e, se del caso, imparziale delle loro varie competenze, istituendo garanzie adeguate nei casi in cui gli organismi per la parità abbiano compiti potenzialmente confliggenti, in particolare quando alcuni di tali compiti si concentrano sul sostegno alle presunte vittime. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero agire in modo imparziale durante lo svolgimento di un'indagine o la valutazione di un caso, in particolare laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti.
- (18 bis) Qualora un organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, come un difensore civico con un mandato più ampio o un'istituzione nazionale per i diritti umani, la struttura interna di tale organismo plurimandato dovrebbe garantire l'effettivo esercizio del mandato specifico per la parità.

- (19) Attraverso le rispettive procedure di bilancio nazionali, gli Stati membri dovrebbero far sì che gli organismi per la parità ricevano risorse sufficienti, in quanto ciò è fondamentale per il loro efficace funzionamento e per l'adempimento dei loro compiti, tra cui personale qualificato, sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli o entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale.
- (19 bis) È importante che l'assegnazione di risorse finanziarie rimanga stabile, sia pianificata su base pluriennale e consenta agli organismi per la parità di coprire costi difficilmente prevedibili come in caso di aumento delle denunce, dei costi del contenzioso e dell'uso di sistemi automatizzati. È fondamentale prestare attenzione alle opportunità e ai rischi derivanti dall'uso di sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale. In particolare, gli organismi per la parità dovrebbero essere dotati di risorse umane e tecniche adeguate, segnatamente per consentire loro da un lato di utilizzare sistemi automatizzati per il proprio lavoro e dall'altro di valutare la conformità di tali sistemi alle norme in materia di non discriminazione. Qualora l'organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato, dovrebbero essere garantite le risorse necessarie all'adempimento del suo mandato per la parità.
- (20)
- (21) Gli organismi per la parità, insieme ad altri attori, assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, agli organismi per la parità dovrebbe essere conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione in relazione ai motivi e ai settori disciplinati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE e a promuovere la parità di trattamento. Tali attività possono comprendere la condivisione di buone pratiche, azioni positive e l'integrazione della parità negli enti pubblici e in quelli privati, cui dovrebbero essere fornite pertinenti attività di formazione, informazione, consulenza, orientamento e sostegno. È inoltre essenziale che gli organismi per la parità comunichino con i pertinenti portatori di interessi, impegnandosi in un dibattito pubblico.

- (22) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire assistenza alle presunte vittime di discriminazione. Tale assistenza dovrebbe sempre includere almeno la comunicazione di informazioni essenziali ai denuncianti, comprese informazioni che indichino se la denuncia sarà archiviata o se vi sono motivi per darvi ulteriore seguito, a meno che la denuncia non sia stata presentata in forma anonima. Gli Stati membri hanno la responsabilità di definire le modalità in base alle quali l'organismo per la parità informa i denuncianti, come la tempistica del processo o le garanzie procedurali contro denunce ripetute o abusive.
- (23) Per consentire a tutte le presunte vittime di presentare denuncia, la presentazione delle denunce dovrebbe essere possibile secondo varie modalità. Secondo la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, dovrebbe essere possibile presentare denunce nella lingua scelta dal denunciante tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro in cui è situato l'organismo per la parità. Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, gli organismi per la parità dovrebbero informare le presunte vittime in merito alle norme di riservatezza applicabili.
- (24) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di cercare una risoluzione alternativa delle controversie, offerta dall'organismo per la parità o da un altro ente competente esistente. Nel caso in cui tale procedura si concluda senza una risoluzione, o se l'esito è respinto da una delle parti, alle parti non dovrebbe essere impedito di agire in giudizio. Gli Stati membri dovrebbero definire le modalità del processo di risoluzione alternativa delle controversie secondo il diritto e la prassi nazionali.
- (25) Laddove sospettino una possibile violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE, gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di svolgere indagini, in particolare a seguito di una denuncia o di propria iniziativa.

- (26) Gli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo, spesso non si trovano nelle mani della presunta vittima. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto essere in grado di accedere alle informazioni necessarie per accertare se la discriminazione ha avuto luogo e collaborare con altri organismi competenti, che possono includere i servizi pubblici pertinenti, come l'ispettorato del lavoro o l'ispettorato all'istruzione, e le parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di questa competenza conformemente alle norme e alle procedure nazionali. Gli Stati membri possono affidare l'incarico di svolgere indagini a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Al fine di evitare una duplicazione delle procedure, tale organismo competente dovrebbe fornire all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni sui risultati dell'indagine al termine della procedura.
- (27) Sulla base degli elementi di prova raccolti, gli organismi per la parità dovrebbero comunicare la propria valutazione della denuncia. Gli Stati membri dovrebbero determinare la natura giuridica di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante. Entrambi dovrebbero esporre i motivi della valutazione e includere, se del caso, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e prevenirne il ripetersi, tenendo conto della natura differente dei pareri e delle decisioni. Allo scopo di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare meccanismi adeguati per dar seguito ai pareri ed eseguire le decisioni.
- (28) Per sensibilizzare in merito al proprio operato e alla legislazione in materia di uguaglianza, gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di pubblicare almeno le sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono particolarmente pertinenti.

- (29) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire in giudizio per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. I procedimenti giudiziari possono svolgersi dinanzi a organi giurisdizionali o organi equivalenti che si occupano di questioni di parità di trattamento e discriminazione, conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Il diritto e le prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere potenzialmente l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. I poteri di svolgere indagini e di prendere decisioni e il diritto di agire in giudizio conferiti agli organismi per la parità dalla presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE sull'onere della prova e la difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, all'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE e all'articolo 9 della direttiva 2004/113/CE. Il sostegno offerto dagli organismi per la parità faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le vittime. Gli organismi per la parità possono selezionare le cause che decidono di perseguire in giudizio in modo da contribuire alla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di parità di trattamento.
- (29 bis) Ove gli organismi per la parità abbiano il potere di adottare decisioni vincolanti, dovrebbero essere autorizzati ad agire come parti nei procedimenti relativi all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di tali decisioni. Gli organismi per la parità dovrebbero anche essere in grado di presentare agli organi giurisdizionali osservazioni, ad esempio fornendo il loro parere di esperti, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

- (29 ter) Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio può assumere forme diverse nei diversi quadri giuridici nazionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero scegliere, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, una o più delle seguenti azioni: agire per conto di una o più vittime, o a sostegno di una o più vittime, ovvero avviare procedimenti giudiziari in nome proprio.
- (30) Gli organismi per la parità possono agire per conto o a sostegno delle vittime, se del caso con la loro approvazione, che in tal modo possono accedere alla giustizia laddove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente per le vittime. Ove agiscano per conto di una o più vittime, gli organismi per la parità rappresentano le vittime dinanzi all'organo giurisdizionale. Ove agiscano a sostegno di una o più vittime, gli organismi per la parità partecipano ai procedimenti giudiziari avviati dalle vittime, a sostegno della denuncia.
- (31) In alcuni casi è difficile contrastare la discriminazione perché non vi sono denunciati che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 (*Feryn*)²³, promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che è possibile stabilire l'esistenza di una discriminazione anche in mancanza di una vittima identificata. Pertanto, al fine di combattere la discriminazione nell'interesse pubblico, gli Stati membri possono altresì prevedere che gli organismi per la parità siano in grado di agire in nome proprio in determinati casi di discriminazione, ad esempio a causa della loro abbondanza o gravità, o della necessità di chiarimenti giuridici, ciascuno dei quali può implicare che la discriminazione è di natura strutturale o sistematica. Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, possono disporre che in tali casi di discriminazione vi sia obbligatoriamente quale rispondente una persona o un ente identificati.

(32)

(33)

²³ Sentenza del 10 luglio 2008, *Feryn*, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.

- (34) Per garantire il rispetto dei diritti individuali gli Stati membri dovrebbero inserire i poteri degli organismi per la parità in un quadro di opportune garanzie procedurali, affinché siano adeguatamente tutelati principi essenziali come il diritto di difesa e il diritto al controllo giurisdizionale delle decisioni vincolanti. Gli Stati membri, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, possono disporre che in tali casi di discriminazione vi sia obbligatoriamente quale rispondente una persona o un ente identificati.
- (35) Le disposizioni relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE alle vittime e alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle vittime e che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire che le suddette direttive siano rispettate, anche laddove siano coinvolti in eventuali procedure giurisdizionali e/o amministrative.
- (36) L'efficacia dell'operato degli organismi per la parità dipende anche dalla possibilità di offrire ai gruppi a rischio di discriminazione un accesso completo ai loro servizi. In un'indagine svolta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali²⁴, il 71 % degli appartenenti a gruppi minoritari di tipo etnico o a gruppi di migranti ha dichiarato di ignorare l'esistenza di organizzazioni che offrono sostegno o consulenza alle vittime di discriminazioni. Per favorire tale accesso sarebbe essenziale che gli Stati membri si adoperassero affinché i cittadini fossero consapevoli dei propri diritti e sapessero dell'esistenza degli organismi per la parità e dei servizi che questi offrono. Ciò è particolarmente importante per i gruppi svantaggiati e per i gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere a tali informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni economiche precarie, dell'età, della disabilità, del grado di alfabetizzazione, della nazionalità o dello status di soggiornante o della difficoltà di accedere a strumenti online.

²⁴ Indagine UE-MIDIS II della FRA.

- (37) È opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denunciati questi servizi dovrebbero essere gratuiti. Gli Stati membri, fatta salva l'autonomia delle autorità regionali e locali, dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le potenziali vittime in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo uffici locali, anche mobili, utilizzando strumenti di comunicazione, organizzando campagne locali, cooperando con i delegati o le organizzazioni della società civile locali o ricorrendo a fornitori di servizi convenzionati.
- (38) Al fine di garantire l'accesso delle persone con disabilità a tutti i servizi e attività degli organismi per la parità, è necessario assicurare l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2019/882²⁵, e garantire accomodamenti ragionevoli in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto garantire accessibilità fisica e digitale²⁶, tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi e alle informazioni degli organismi per la parità; dovrebbero inoltre fornire accomodamenti ragionevoli e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda.

²⁵ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

²⁶ Cfr. la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1) e la relativa decisione di esecuzione.

- (39) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. Gli organismi per la parità dovrebbero cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità dello stesso Stato membro e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, come reti di organismi per la parità a livello di UE, organizzazioni della società civile, autorità di protezione dei dati, parti sociali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, servizi di contrasto, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, uffici statistici nazionali, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, organizzazioni di consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio dell'UNCRPD.
- (40) Gli organismi per la parità non possono assolvere il proprio ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento se non sono consultati con sufficiente anticipo durante il processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure per garantire la tempestività di tale consultazione, e dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità, laddove questi ultimi lo ritengano necessario, di elaborare e pubblicare raccomandazioni in tempi utili affinché possano essere prese in considerazione.

- (41) I dati sulla parità sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione, rilevare le tendenze nel tempo, provare l'esistenza della discriminazione, valutare l'attuazione della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti²⁷. Gli organismi per la parità possono contribuire all'elaborazione di dati sulla parità per tali scopi, ad esempio organizzando tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Gli organismi per la parità dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati concernenti le proprie attività o svolgere inchieste; dovrebbero inoltre avere la possibilità, conformemente al diritto nazionale, di consultare e utilizzare le statistiche connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. I dati personali raccolti dall'organismo per la parità dovrebbero essere anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.
- (41 bis) Gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le attività prospettiche, in modo da consentire loro di assicurare la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e di affrontare i problemi sistemici della discriminazione che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo.
- (42) Oltre a pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare periodicamente una relazione che includa una valutazione complessiva della situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato, come anche altre relazioni concernenti la discriminazione.

²⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sull'uguaglianza razziale") e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione") COM(2021) 139 final.

- (43)
- (44) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, per quanto riguarda il funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la compilazione di un elenco di indicatori pertinenti, sulla cui base si dovranno poi raccogliere i dati. Tali indicatori non dovrebbero essere finalizzati alla classificazione o alla formulazione di raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri.
- (44 bis) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.
- (45) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (45 bis) L'eventuale trattamento dei dati personali da parte di organismi per la parità ai sensi della presente direttiva dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i compiti degli organismi per la parità siano chiaramente stabiliti per legge, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento. Gli organismi per la parità dovrebbero trattare i dati personali soltanto nella misura necessaria ad adempiere i propri compiti ai sensi della presente direttiva, che intende applicare i diritti fondamentali e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Coloro i cui dati personali vengono trattati dovrebbero essere informati sui loro diritti in quanto interessati, compresi i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (45 ter) Qualora l'adempimento dei compiti degli organismi per la parità richieda il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che la normativa nazionale rispetti l'essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali misure di tutela dovrebbero comprendere ad esempio politiche e misure interne volte a garantire la riduzione al minimo dei dati, anche tramite l'anonimizzazione dei dati personali ove possibile; ad applicare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; a impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione dei dati personali; e a garantire che i dati personali non siano trattati per un tempo più lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale sono trattati.
- (46) La presente direttiva si fonda sulle norme sancite dalle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e introduce norme rafforzate per il funzionamento degli organismi per la parità. Si dovrebbero pertanto sopprimere le precedenti disposizioni relative agli organismi per la parità, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e all'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE.
- (47) La presente direttiva intende garantire il funzionamento degli organismi per la parità sulla base di norme minime, nella prospettiva di migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza, così da rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento. Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e dovrebbe pertanto essere conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a stabilire norme minime, ossia si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (48)
- (49)
- (50) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 febbraio 2023.

Articolo 1

Scopo, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità al fine di migliorarne l'efficacia, garantirne l'indipendenza e rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.
2. Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti attribuiti agli organismi per la parità ai sensi della presente direttiva riguardano i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.

Articolo 2

Designazione degli organismi per la parità

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi (definiti di seguito "organismi per la parità") per esercitare le competenze definite nella presente direttiva.
2. La presente direttiva non pregiudica le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione, come anche delle parti sociali.

Articolo 3

Indipendenza

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda la struttura interna, la responsabilizzazione, il personale, le questioni organizzative e la gestione delle risorse finanziarie.
2. Gli Stati membri introducono procedure trasparenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità che detiene un incarico decisionale o direttivo, e se del caso dei membri del consiglio di amministrazione, per garantirne la competenza e l'indipendenza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità istituiscano una struttura interna che garantisca l'esercizio indipendente, e se opportuno imparziale, delle loro competenze.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la struttura interna degli organismi plurimandato garantisca l'esercizio efficace del mandato sulla parità.

Articolo 4

Risorse

1. Gli Stati membri provvedono, in conformità delle rispettive procedure di bilancio nazionali, affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere i suoi compiti ed esercitare le sue competenze in maniera efficace, per i motivi e nei settori trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, incluso qualora l'organismo per la parità faccia parte di un organismo plurimandato.

2.

Articolo 5

Prevenzione, promozione e sensibilizzazione

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali strategie, per sensibilizzare tutta la popolazione, in tutto il loro territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE e all'esistenza di organismi per la parità e dei relativi servizi.
2. Gli Stati membri garantiscono che agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento.
3. Gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti di comunicazione e i formati idonei per ciascun gruppo di destinatari. Concentrano l'attenzione in particolare sui gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni economiche precarie, dell'età, della disabilità, del grado di alfabetizzazione, della nazionalità o dello status di soggiornante o della difficoltà di accedere a strumenti online.

Articolo 6

Assistenza alle vittime

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle presunte vittime ai sensi dei paragrafi da 2 a 4.
2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di discriminazioni.
3. Gli organismi per la parità offrono assistenza alle presunte vittime, dapprima informandole in merito al quadro giuridico, anche con una consulenza mirata alla situazione specifica, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali, nonché ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria.

Gli organismi per la parità informano inoltre le presunte vittime in merito alle norme applicabili in materia di riservatezza, alla protezione dei dati personali e alle possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo da altri organismi od organizzazioni.

4. Gli organismi per la parità informano i denuncianti, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà chiusa oppure se vi sono motivi per darvi seguito.

Articolo 7

Risoluzione alternativa delle controversie

Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di giungere a una risoluzione alternativa della controversia. Tale processo può essere condotto dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro ente competente conformemente al diritto e alle prassi nazionali; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. Se tale processo si conclude senza risoluzione, non è precluso il diritto di agire in giudizio.

Articolo 8

Indagini

1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere indagini in merito all'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento di cui alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.
2. Gli Stati membri stabiliscono un quadro per lo svolgimento delle indagini che consente agli organismi per la parità di accertare i fatti. In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni e ai documenti necessari per stabilire se tali discriminazioni abbiano avuto luogo. Predisporre inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti.
- 3.
4. Gli Stati membri possono altresì conferire a un altro organismo competente, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2. Una volta completate le indagini, tale organismo competente fornisce all'organismo per la parità, su sua richiesta, informazioni in merito ai relativi risultati.

Articolo 8 bis

Pareri e decisioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di documentare la loro valutazione del caso comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o decisioni vincolanti.
2. Se del caso, sia i pareri non vincolanti che le decisioni vincolanti comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione del principio della parità di trattamento constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri non vincolanti, come gli obblighi di riscontro, e per applicare le decisioni vincolanti.

3. Gli organismi per la parità pubblicano almeno la sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni che ritengono particolarmente pertinenti.

Articolo 9

Contenzioso

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio in procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, come indicato ai paragrafi da 2 a 5, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, comprese eventuali norme che impongano l'approvazione della presunta vittima.
2. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali conformemente al diritto e alle prassi nazionali.
 - a)
 - b)
 - c)
- 2 bis. Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio comprende inoltre almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) il diritto di avviare un procedimento per conto di una o più vittime;
 - b) il diritto di partecipare a procedimenti a sostegno di una o più vittime; oppure
 - c) il diritto di avviare un procedimento in nome proprio, al fine di difendere l'interesse pubblico.
- 2 ter. Il diritto dell'organismo per la parità di agire in giudizio comprende il diritto di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di decisioni vincolanti, laddove gli organismi per la parità siano autorizzati ad adottare tali decisioni a norma dell'articolo 8 bis.

- 3.
- 4.
5. Gli Stati membri possono prevedere che non siano avviate né portate avanti indagini ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 8 bis, se nello stesso caso è pendente un procedimento giudiziario.

Articolo 10

Garanzie procedurali

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 8 bis e 9, siano tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Le decisioni vincolanti di cui all'articolo 8 bis sono soggette al controllo giurisdizionale, in conformità del diritto nazionale.

Articolo 11

Parità di accesso

1. Gli Stati membri garantiscono a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità.
- 1 bis. Gli organismi per la parità garantiscono che non vi siano barriere alla presentazione di denunce, ad esempio attraverso la possibilità di ricevere denunce oralmente, per iscritto e online.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente i loro servizi ai denunciatori sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.

Articolo 11 bis

Accessibilità e accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità

Gli Stati membri garantiscono accessibilità e offrono accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, la risoluzione alternativa delle controversie, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.

Articolo 12

Cooperazione

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità nello stesso Stato membro, e con gli enti pubblici e privati competenti, tra cui gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello nazionale, regionale e locale oltre che in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione europea.

Articolo 13

Consultazione

Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire che il governo e le autorità pubbliche competenti consultino gli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedura e programmi concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni, di pubblicarle e di chiedere un seguito alle loro raccomandazioni.

Articolo 14

Raccolta di dati e accesso ai dati sulla parità

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano dati sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui all'articolo 15, lettere b) e c).
2. I dati raccolti sono disaggregati per motivi e settori trattati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, e conformemente agli indicatori di cui all'articolo 16. I dati personali raccolti sono anonimizzati oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformità del diritto nazionale, ove giudichino tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere le relazioni di cui all'articolo 15, lettera c).
4. Gli Stati membri consentono agli organismi per la parità di formulare raccomandazioni in merito ai dati da raccogliere in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile. Gli Stati membri possono altresì consentire agli organismi per la parità di svolgere un ruolo di coordinamento nella raccolta di dati sulla parità.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione.

Articolo 15

Relazioni e pianificazione strategica

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità:

- a) adottino un programma di lavoro che ne definisca le priorità e le attività prospettiche;
- b) producano e mettano a disposizione del pubblico una relazione annuale sulle proprie attività, contenente il bilancio annuale, il personale e una relazione finanziaria;
- c) pubblichino almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione in materia di parità di trattamento e discriminazione nel rispettivo Stato membro, inclusi i potenziali problemi strutturali.

Monitoraggio e relazione

1. Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, compila un elenco di indicatori comuni sul funzionamento degli organismi per la parità designati ai sensi della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e delle reti di organismi per la parità a livello dell'UE. Gli indicatori riguardano le risorse, il funzionamento indipendente e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei poteri e della struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale. Gli indicatori non sono finalizzati alla classificazione o alla formulazione di raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2.

2. Entro [7 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni includono almeno i dati sul funzionamento degli organismi per la parità e tengono conto delle relazioni elaborate dagli organismi per la parità a norma dell'articolo 15, lettere b) e c).
3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in particolare presso le reti di organismi per la parità a livello dell'UE e altri portatori di interessi.

Articolo 17

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle materie trattate dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano e trattino dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un compito previsto dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Articolo 18 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Articoli soppressi nelle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE

L'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE sono soppressi. I riferimenti agli organismi per la promozione della parità di trattamento di cui a tali articoli si intendono fatti agli organismi per la parità di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Articolo 20

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 19 si applica a decorrere dal [data di cui all'articolo 20, paragrafo 1].

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
